

## **Individuazione dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del comma 6 dell'art. 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115**

In attesa della emanazione del decreto previsto all'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, l'attestato di certificazione energetica deve essere redatto dai tecnici individuati ai sensi del comma 6 dell'art. 18 del **decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115**. Tale articolo, nel richiamare l'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, stabilisce che le disposizioni di cui all'**allegato III** al predetto decreto legislativo si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE.

### **Comma 2 dell'Allegato III al Dec. leg.vo 115/2008:**

1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.

2. Si definisce **tecnico abilitato** un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, **iscritto ai relativi ordini e collegi professionali**, ed **abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente**. Il **tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze**. **Ove il tecnico non sia competente** nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve **operare in collaborazione con altro tecnico abilitato** in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, **sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.**

3. Ai fini di assicurare **indipendenza ed imparzialità** di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di **edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi**, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

b) nel caso di **certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi**, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

4. Qualora il **tecnico abilitato** sia **dipendente** od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.